

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE  
DIPENDENTE DEL COMUNE DI CALVENE - ANNO 2017**

Il giorno 9 (NOVE), del mese di ~~FEBBRAIO~~ dell'anno **2018**, presso la sede del Comune di Calvene (VI), si è riunita la delegazione trattante per l'esame del contratto decentrato integrativo – **anno 2017** del personale dipendente del Comune di Calvene (VI).

Le parti negoziali composte da:

**Delegazione di parte pubblica** (deliberazione di G.C. n. 40 del 09.06.2011) nelle persone:

- Dott.ssa Tedeschi Caterina – Segretario Comunale – Presidente, coadiuvata dal Dott. Matteo Pierobon – Responsabile Area Contabile del Comune di Calvene

- Sig. ra Sartori Daniela – Responsabile Area Amministrativa/Tributi – Componente;

**Parte Sindacale**

R.S.U.

- Geom. Pozzan Giovanni

**Organizzazione sindacale**

- Sig.ra Alberton Margherita - CISL

Visti:

- l'art. 4, comma 1, del C.C.N.L. sottoscritto in data 1.04.1999;
- l'art. 4, comma 2, del citato C.C.N.L. nonché l'art. 16, comma 2, del C.C.N.L. 31.03.1999 concernenti le materie da sottoporre alla contrattazione decentrata integrativa;

Richiamati i seguenti CC. CC. N. L.:

- sottoscritto in data 14.09.2000;
- sottoscritto in data 05.10.2001 per il biennio economico 2000/2001;
- sottoscritto in data 22.01.2004 per il quadriennio normativo 2002/2005, biennio economico 2002/2003;
- sottoscritto in data 09.05.2006 per il biennio economico 2004/2005;
- sottoscritto in data 11.04.2008 per il quadriennio normativo 2006/2009, biennio economico 2006/2007;
- sottoscritto in data 31.07.2009 per il biennio economico 2008/2009;

Ritenuto di procedere all' approvazione dell' accordo decentrato integrativo per l'anno 2017, al fine di determinare le modalità di utilizzo delle risorse di cui agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004;

Visti i seguenti provvedimenti:

- il Provvedimento del Nucleo di Valutazione n. 5 del 03.07.2017;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 03.10.2017 con cui è stata disposta l'integrazione della parte variabile del fondo 2017, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. del 1.04.1999, pari al 1,2% su base annua del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nella misura di € 1.509,77;
- la determinazione del Responsabile dell' Area Economico Finanziaria n. 21 del 04.10.2017 con la quale è stato determinato il fondo delle risorse destinate all' incentivazione delle

1



politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - anno 2017 (risorse decentrate) di cui agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. sottoscritto il 22.01.2004;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- di G.C. n. 58 del 08.09.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m. ed i.;
- di G. C. n. 8 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019;
- di C.C. n. 41 del 16.12.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- di G.C. n. 6 del 09.01.2017 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2017;
- di G.C. n. 53 del 10.11.2017 con la quale è stato approvato il Piano degli obiettivi anno 2017;

Considerato che:

- l' art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 dispone testualmente quanto segue:

*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato .....”;*

**Preso atto, quindi, che:**

- a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio trova un limite nel corrispondente importo definito per l'anno 2016;
- risulta abrogato l'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 e con esso la riduzione del fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio;

Visto l'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che:”L'attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”.

Viste le seguenti direttive:


- circolare della R.G.S. del 23.12.2010, n. 40;
- circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica del 22.02.2011;
- circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 15.04.2011, n. 12 sulla applicazione pratica dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;
- la Legge 27.12.2013, n. 147 art. 1, comma 456;
- Circolare RGS n. 8/2015;

Dopo confronto le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'annualità 2017.

#### Art. 1

#### Materie regolate dalla contrattazione decentrata

2



1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo – d'ora in poi denominato C.C.D.I. - disciplina le modalità di erogazione del trattamento retributivo accessorio.
2. Per quanto non derogato dal presente contratto si fa riferimento al precedente CC.CC.D.I., ed ai precedenti C.C.D.I. ed ai contratti collettivi nazionali.

#### **Art. 2**

#### **Oggetto e durata del contratto decentrato integrativo**

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e determinato, incluso il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal 1° gennaio 2017, fatta salva diversa decorrenza indicata nei singoli articoli.
3. Le clausole del presente C.C.D.I. trovano applicazione anche successivamente alla sua scadenza (31.12.2017), fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

#### **Art. 3**

#### **Interpretazione autentica delle clausole controverse**

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull' interpretazione di clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola contrattuale.

#### **Art. 4**

#### **Costituzione del fondo 2017 (artt. 31 e 32 – C.C.N.L. 2002-2005)**

Le risorse stabili aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di cui all'art. 31, c. 2 del C.C.N.L. 22.01.2004 e quelle variabili aventi carattere di eventualità e variabilità di cui all'art. 31, c. 3 del C.C.N.L. 22.01.2004, sono quantificate **in € 20.626,30** (al netto delle riduzioni previste dalla normativa vigente) che risultano così distinte:

- **risorse stabili:** + € 19.116,53;
- **risorse variabili:** + € 1.509,77 (integrazione 1,2% art. 15, comma 2, C.C.N.L. 1998-2001) come risulta **nell'allegato 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento dello 0,60% del monte salari 2005, ai sensi del disposto di cui all'art. 8, comma 2, del C.C.N.L. 11.04.2008, applicabile anche negli anni successivi al 2008, essendo finalizzato a finanziare le risorse decentrate stabili.

Tali risorse sono destinate al trattamento accessorio, costituiscono un unico fondo per l' anno di riferimento e vengono destinate alla remunerazione degli istituti contrattuali come indicato **nell'allegato 2)** che forma parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 5**

#### **Utilizzo risorse stabili destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali di cui all'art. 5 del C.C.N.L. del 31.03.1999**

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del C.C.N.L. del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 4.
2. Le progressioni economiche già riconosciute fino al 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. del 1.04.1999, finanziate con risorse decentrate stabili, sono pari ad € 13.364,91 come da allegato 2).

#### **Art. 6**

#### **Criteri per la progressione economica all'interno della categoria**

3



1. Si elaborano i seguenti criteri per la progressione orizzontale:
  - ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell'art. 9, comma 1, del C.C.N.L. del 11.04.2008 che riprende l'art. 5 del C.C.N.L. del 31.03.1999, il lavoratore, a tempo indeterminato, deve essere in possesso sia del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica pari a 24 mesi al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento contrattuale, che del requisito di attività di ruolo prestata per almeno 4 anni presso l'Ente.
2. Per il personale appartenente alla categoria D, posizione organizzativa, la valutazione viene effettuata dal Segretario; per gli altri dipendenti la valutazione sarà effettuata dal Responsabile di Area.
3. La valutazione sarà effettuata utilizzando la scheda allegata al C.C.D.I. 2010, sottoscritto il 10.11.2010. La progressione orizzontale sarà riconosciuta a coloro che hanno riportato i punteggi più elevati nella graduatoria della categoria ed in relazione al limite di spesa indicato dalla Amministrazione.
4. In caso di parità di punteggio, la progressione sarà attribuita a colui il quale ha avuto una precedente progressione (sia verticale che orizzontale) in epoca più antica o, in subordine, a colui il quale abbia fruito di meno progressioni (sia verticali che orizzontali) o, infine, a colui il quale vanta la maggiore anzianità di servizio presso l'ente.

**Si specifica che non si prevedono progressioni per l'anno 2017.**

#### **Art. 7**

##### **Utilizzo risorse stabili destinate al finanziamento dell' indennità di comparto**

1. Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno 2017, dell' indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del C.C.N.L. del 22.01.2004.
2. Le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono per l'anno 2017 pari a € 2.571,54, come da allegato 2).

#### **Art. 8**

##### **Utilizzo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività**

Il fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 1.04.99, di cui allegato 2), è destinato alla erogazione dei seguenti compensi, dettati nei successivi articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14:

- a) indennità responsabilità per **funzioni di "ufficiale di stato civile e anagrafe"** (art. 17, comma 2, **lett. i**, del C.C.N.L. dell' 1.04.1999, come modificato dall'art. 36, comma 2, del C.C.N.L. 22.01.2004);
- b) indennità di **chiamata/pronto intervento** (art. 17, comma 2, **lett. e**) del C.C.N.L. dell' 1.04.1999);
- c) indennità di **rischio** per i dipendenti che svolgono attività manutentive esterne (art. 37 del C.C.N.L. del 14.09.2000, come modificato dall'art. 41 del C.C.N.L. del 22.01.2004);
- d) progetti **finalizzati** ex art. 17, comma 2, lett. a, del C.C.N.L. 1998/2001;
- e) produttività **collettiva** in relazione all'attività svolta per il raggiungimento degli obiettivi gestionali, ex art. 17, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. 1.04.1999 da erogare secondo l'utilizzo di scheda allegata al precedente C.C.D.I. 2013.

#### **Art. 9**

##### **Indennità responsabilità per specifiche responsabilità (funzioni di "ufficiale di stato civile e anagrafe")**

E' corrisposta l'indennità di € 300,00 alla dipendente assegnata all'Area Amministrativa/Tributi (D.S.R.) che svolge le funzioni di "ufficiale di stato civile e anagrafe", con il conferimento delle relative funzioni con atto datoriale, assicurando la continuità dei servizi (art. 17, comma 2, **lett. i**, del C.C.N.L. dell' 1.04.1999, come modificato dall'art. 36, comma 2, del C.C.N.L. 22.01.2004).

4



L'importo del compenso è erogato a mese intero in relazione al periodo dell'incarico ma, indipendentemente dai giorni effettivamente lavorati.

#### Art. 10

##### Indennità di chiamata/pronto intervento

1. Nell' impossibilità di articolare, a causa dell'esiguità del personale, un adeguato servizio di reperibilità, il personale che svolge attività manutentiva esterna assicura comunque il servizio per far fronte ad eventi non programmabili ed indifferibili (cimitero, strade, calamità naturali, ecc.).
2. Compete all'Ufficio Tecnico Comunale, in relazione alle esigenze organizzative che si intendono soddisfare, individuare il lavoratore da chiamare.
3. Al lavoratore spetta l'indennità di € 30,00 per chiamata/pronto intervento (art. 17, comma 2, lett. e) del C.C.N.L. dell'1.04.1999), oltre alle ore straordinarie effettivamente svolte, per un numero massimo di n. 8 chiamate (Valore del progetto € 240,00).
4. Le parti, semestralmente, verificano in contraddittorio la corretta applicazione della norma.  
Le somme non erogate confluiranno nella quota del fondo destinata a produttività collettiva.

#### Art. 11

##### Indennità di rischio

1. Ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L. del 14.09.2000, integrato dall' art. 41 del C.C.N.L. del 22.01.2004, l' indennità di rischio continua ad essere corrisposta mensilmente, con le modalità e nelle misure fissate dalla contrattazione collettiva nazionale (€ 30,00 lorde mensili per 11 mensilità), al lavoratore esterno del servizio manutentivo in considerazione della particolare natura della prestazione lavorativa (guida automezzi, potatura piante, attività di cantiere, ecc. ), per € 330,00.  
Personale interessato: Collaboratore tecnico pratico.

#### Art. 12

##### Progetti finalizzati

1. L'Amministrazione comunale propone di mantenere la qualità di alcuni servizi con lo scopo di ottenere un concreto beneficio dei servizi pubblici per l'utenza.

Nell'anno 2017 l'importo destinato ai progetti (Piano neve e progetti connessi agli obiettivi assegnati dall'Amministrazione, come da prospetto, allegato sub a) è di € 2.300,00.

##### I compensi saranno:

- rapportati al periodo di servizio reso dal lavoratore dipendente (con decorrenza dall'assunzione o fino alla cessazione);
- erogati secondo la proposta dei Responsabili di Area interessati, previo riscontro della qualità dei servizi resi.

Le somme non erogate confluiranno nella quota del fondo destinata a produttività collettiva.

#### Art. 13

##### Produttività collettiva

1. La quota presunta disponibile del fondo per l'anno 2017 è di € 1.519,85 viene utilizzata per compensare le attività svolte dai dipendenti in relazione agli obiettivi posti dalla Amministrazione con i documenti programmatici ed il comportamento, utilizzando la scheda allegata al precedente C.C.D.I. 2013.
2. Tali risorse sono suddivise tra le Aree in cui è articolata la struttura organizzativa dell'Ente.

5

3. Nella ripartizione si terrà conto della durata del rapporto e della percentuale di prestazione lavorativa se trattasi di rapporto di lavoro part-time.

#### Art. 14

#### Incentivi derivanti da norme legislative (art. 15, comma 1, lett. K del C.C.N.L. dell'1.04.1999)

Si conviene che le attività cui destinare tali incentivi siano rappresentate dalle funzioni tecniche (art. art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016) o da altre risorse specifiche per disposizioni di legge o di prestazioni e/o risultati del personale. Per l'anno 2017 non risultano somme destinate agli incentivi derivanti da norme legislative previste dall'art. 15 c. 1 lett. K del C.C.N.L. del 01.04.1999.

#### Art. 15

#### Lavoro straordinario

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del C.C.N.L. dell'1.04.1999, il fondo per il lavoro straordinario viene quantificato nella misura indicata nell'apposito prospetto **allegato 3)** al presente contratto.

Le somme non erogate confluiranno nella quota del fondo destinata a produttività collettiva.


#### Art. 16

#### Liquidazione del fondo accessorio


1. Vengono liquidate mensilmente i seguenti emolumenti:
  - indennità di rischio,
  - progressione economica nella categorie,
  - indennità di comparto.
2. Tutte le altre somme sono liquidate previa verifica dell'attività effettivamente resa.

Calvene li, **- 9 FEB. 2016** \*\*\*\*\*

Delegazione di parte pubblica  
Dott.ssa Caterina Tedeschi – Presidente




Responsabile area contabile  
Dott. Matteo Pierobon



Sig. ra Sartori Daniela – Componente



Parte sindacale  
Geom. Pozzan Giovanni – R.S.U



Sig. Sig.ra Alberton Margherita - Rappresentante C.I.S.L.





(Allegato 1)

## COSTITUZIONE FONDO 2017

(Verbale N.d.V. 5/2017 - Deliberazione G.C. n. 50/2017 – Determinazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 21/2017)

Le risorse che costituiscono il fondo per l'anno 2017 risultano così individuate:

### 1. Risorse stabili

- a) Importo unico consolidato (art. 31, 2° comma, C.C.N.L. del 22/01/2004) €..... 19.258,46
- b) Retribuzione individuale di anzianità personale cessato  
(art. 4, co. 2, C.C.N.L del 5/10/2001) ..... €..... 0,00
- c) 0,62% monte salari 2001 (art. 32, comma 1°, C.C.N.L. 22/01/04..... €..... 923,40
- d) 0,50 monte salari 2001 (art. 32, comma 2°, C.C.N.L. 22/01/04) ..... €..... 744,68
- e) importo correlato alla rivalutazione del fondo progressioni..... €..... 2.787,44  
(art. 4 C.C.N.L. 9.05.2006 e dichiarazione congiunta n. 4 del  
C.C.N.L. 9.05.2006 e n. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004)
- f) 0,50% monte salari 2003 (art. 4, comma 1, del C.C.N.L. del 9.05.2006) €..... 0,00
- g) 0,60 monte salari 2005 (art. 8 c. 2 CCNL 11/04/2008)..... €..... 1.027,91
- h) consolidamento decurtazione anni 2011-2014 dal 2015 in poi..... €..... - 5.625,36  
(cessazione anno 2012 D.S.G. e cessazione 2015 D.B.S.)

**TOTALE RISORSE STABILI..... €..... 19.116,53**

### 2. Risorse variabili

- i) art. 15, comma 2, del C.C.N.L. dell'1.04.1999 (1,2 M.S. 1997) ..... € ..... 1.509,77

**TOTALE RISORSE VARIABILI ..... €..... 1.509,77**

**Totale Fondo Produttività - 2017 (punti 1 + 2)..... € ..... 20.626,30**

**Risorse ex art. 15, comma 1, lett. K, C.C.N.L. del 1.04.1999**

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale:

Recupero evasione ICI ..... € ..... 0,00

TOTALE lett. K..... €..... 0,00

**TOTALE GENERALE - 2017..... € ..... 20.626,30**



(Allegato 2)

### IPOSTESI RIPARTIZIONE FONDO 2017


<b>Fondo 2017</b>	<b>€ 20.626,30</b>
<b>a) Compensi già erogati</b>	
Indennità rischio (art. 41, C.C.N.L. del 22.01.2004)	€ 330,00
Progressioni economiche orizzontali (art. 17, comma 2, lett. b, del C.C.N.L. dell'1.04.1999)	€ 13.364,91
Indennità di comparto a carico fondo (art. 33 del C.C.N.L. 22.01.2004)	€ 2.571,54
<b>Totale 1)</b>	<b>€ 16.266,45</b>
<b>b) Compensi da erogare</b>	
Indennità di chiamata (€ 30,00 a chiamata - art. 17, comma 2, lett. e) C.C.N.L. 1.04.1999)	€ 240,00
Compensi per funzioni di "ufficiale stato civile e anagrafe" (art. 17, co. 2, lett. i, del C.C.N.L. 1.04.1999)	€ 300,00
Nuovi servizi ex art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 1.04.1999	€ 0,00
Progressioni orizzontali 2017	€ 0,00
Progetti finalizzati	€ 2.300,00
Produttività per performance organizzativa operativa/gestionale	€ 1.519,85
<b>Totale 2)</b>	<b>€ 4.359,85</b>
<b>Totale 1) e 2)</b>	<b>€ 20.626,30</b>
<b>c) Compensi ex art. 15, lett. k del C.C.N.L. 1.04.1999</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale 1), 2) e 3)</b>	<b>€ 20.626,30</b>



(Allegato 3)

FONDO LAVORO STRAORDINARIO

<b>Art. 14 C.C.N.L. 1° aprile 1999 economico 1998/1999 - normativo 1998/2001</b>	
Descrizione risorse	Importo
Monte spesa per lavoro straordinario sostenuta nell'anno 1998	€ 773,20
Riduzione 3%= economie che confluiscono nelle risorse art. 15	€ 23,20
Riduzione personale cessato - Legge n. 208/2015	/ //////////////
<b>Totale Fondo per lavoro straordinario</b>	<b>€ 750,00</b>




Allegato a) al CCDI 2017

## TRATTAMENTO ACCESSORIO 2017

### PROGETTI

(art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL del 1.04.1999)

#### AREA TECNICA

##### Progetto emergenza neve

- Il progetto mira a garantire un costante sgombero della neve dalle strade e, in tal modo, una riduzione al minimo del disagio per i cittadini.

In mancanza di neve, il valore del progetto è dimezzato al 50% e il relativo compenso è erogato per la disponibilità del dipendente ad intervenire.

Personale interessato: Collaboratore tecnico- pratico - Area Tecnica

**Valore progetto: € 500,00.**

#### AREA TECNICA

##### Progetti UTC – Lavori pubblici

- “Attivazione atti amministrativi (determinazioni) in collaborazione con l’ufficio ragioneria e segreteria ed integrazione con procedura finanziaria nonché creazione dell’impegno e dell’accertamento collegato”.

Personale interessato: Istruttore amministrativo - Area Tecnica LL.PP.

**Valore progetto: € 450,00**

#### AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI

##### Progetti:

- “Attivazione atti amministrativi (determinazioni) in collaborazione con l’ufficio ragioneria ed integrazione con procedura finanziaria nonché creazione dell’impegno e dell’accertamento collegato”
- “Predisposizione modulistica per nuova modalità di raccolta dei rifiuti”

Personale interessato: Istruttore amministrativo - Area Amministrativa Tributi

**Valore progetti: € 850,00**

#### AREA ECONOMICO- FINANZIARIA

##### Progetto

- “Attivazione atti amministrativi (determinazioni) in collaborazione con l’ufficio segreteria ed integrazione con procedura finanziaria nonché creazione dell’impegno e dell’accertamento collegato”.

Personale interessato: Istruttore direttivo Area Economica Finanziaria

**Valore del progetto: € 500,00**